



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2011, proposto da:
Alberto Perino, rappresentato e difeso dagli avv.to Stefano Bertone,
Vincenzo Enrichens, Domenico Fragapane, con domicilio eletto
presso l'avv.to Stefano Bertone in Torino, via Bertola, 2;

contro

Ltf - Lyon Turin Ferroviarie S.p.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Riccardo Ludogoroff, Vilma Aliberti, Mario Sandretto, Piero
D'Amelio, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso
l'avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevicchio, 50;

nei confronti di

Geodata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita;

per l'annullamento

dell'atto di diniego dell'11.10.2011 notificato al ricorrente in data 12.10.2011 da parte della società Lyon Turin Ferroviaria s.p.a.s., con il quale è stato definitivamente negato l'accesso, richiesto dal ricorrente con istanza 9.8.2011, alla documentazione inerente i lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5, km. denominata "La Maddalena" nel Comune di Chiomonte, nell'ambito di un progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione; per la declaratoria del ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine ai soggetti indicati di esibire la documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ltf - Lyon Turin Ferroviarie S.p.A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Parte ricorrente ha adito l'intestato Tar impugnando il diniego espresso dalla società resistente in relazione all'istanza di accesso del 9.8.2011.

Detta istanza, proposta tanto ai sensi dell'art. 21 della l. n. 241/1990 quanto i sensi dell'art. 3 del d.lgs. 195/05, risulta così letteralmente formulata: visione ed estrazione copia dell'atto "(compreso ogni

antecedente, allegato, consequenziale) con il quale, nell'ambito di un progetto di c.d. "nuova linea ferroviaria Torino-Lione" al termine di gara ristretta, sono stati assegnati dalla società in oggetto al raggruppamento di imprese Italcoge s.p.a. e Martina Service s.r.l. "lavori propedeutici alla realizzazione di un cunicolo esplorativo di 7,5 Km." denominato "la Maddalena" nel Comune di Chiomonte".

Allega parte ricorrente di essere proprietario di un terreno sito nei pressi del cantiere e comunque esponente della comunità valsusina, interessato all'impatto ambientale dell'opera.

La società resistente ha replicato, in fase procedimentale, chiedendo al ricorrente di meglio specificare il proprio interesse all'accesso, ed evidenziando che le particelle di sua proprietà, non essendo state oggetto della delibera CIPE 86/2010, e connessa dichiarazione di pubblica utilità, non possono essere oggetto di immissione in possesso nel contesto dei lavori; ha proseguito quindi la società LTF asserendo che la propria soggettività di diritto privato francese la esenta dall'obbligo di concedere l'accesso.

Parte ricorrente, dopo aver ribadito ed esplicitato il proprio interesse, ha adito il Tar, riproponendo in sede giudiziaria l'istanza di accesso.

Si è costituita la società resistente eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, sussistendo la giurisdizione del giudice francese; allega LTF sul punto di essere una società di diritto privato francese che, per l'affidamento degli appalti, ai sensi dei un proprio regolamento interno, opera conformemente alle norme del diritto nazionale in vigore nel paese della sede legale,

sita in Francia.

Nel merito contesta la fondatezza dell'istanza di accesso.

Deve essere respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione in quanto infondata.

Pacificamente l'attività di LTF, per la parte qui posta in contestazione, si svolge interamente nel territorio italiano, nel cui ambito LTF pone in essere attività di certa rilevanza pubblica quale soggetto attuatore di opera pubblica (si pensi alla gestione delle procedure di esproprio); nè una previsione regolamentare unilaterale di applicazione del diritto francese (impregiudicata la questione dei limiti della sua validità in relazione a profili indisponibili di attività pubblicistica) risulta automaticamente idonea a derogare ai generali criteri di individuazione della giurisdizione nel vigente ordinamento, individuazione non certo fondata sulla nazionalità delle parti, quanto piuttosto su criteri quali il domicilio e/o il luogo di operatività, a seconda alle diverse tipologie di controversie introdotte.

La tesi propugnata da parte resistente pare presupporre una sorta di non prevista immunità di LTF in relazione ad attività di certa rilevanza pubblicistica e procedimentale nell'ambito del territorio nazionale ed è quindi infondata.

Nel merito il ricorso non è suscettibile di accoglimento, sia che si valuti l'istanza sotto il profilo dell'ordinario diritto di accesso, sia che la si valuti quale istanza di accesso ambientale.

Se è infatti ben nota la diversa latitudine dell'accesso procedimentale di cui alla l. n. 241/90 e di quello ambientale, sia sotto il profilo della

legittimazione che sotto il profilo del suo potenziale oggetto, la valutazione della fondatezza del ricorso non può tuttavia prescindere per entrambe dall'istanza come formulata dal ricorrente in sede procedimentale.

Essa ha avuto riguardo letteralmente all' "atto di assegnazione" (ed atti connessi), all'esito di gara pubblica, dei lavori inerenti il cunicolo esplorativo "La Maddalena".

Trattasi quindi di tutti gli atti di una procedura pubblico-amministrativa di gara ed aggiudicazione di lavori.

Valutando la richiesta sotto il profilo dell'ordinario di diritto d'accesso, che il ricorrente suffraga con le proprie prerogative dominicali connesse ad aree site nei pressi del cantiere, pare evidente che, qualsivoglia pregiudizio di carattere dominicale, non derivi in sé dalla procedura di evidenza pubblica che assegna i lavori ad un concorrente piuttosto che ad un altro. Non essendo il ricorrente pacificamente un concorrente o aspirante all'aggiudicazione non pare ravvisabile in capo al medesimo un diritto ordinario di accesso agli atti della procedura di evidenza pubblica in sé poiché, come anche recentemente ribadito da Tar Lazio sez. III 3.1.2012, "secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'art.24 della L. n.241/1990, al comma 3, opportunamente esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Infatti lo strumento dell'accesso, postulando a norma dell'art.22, comma 1, lett.b) " un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso", non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle".

La richiesta di accesso complessivamente e genericamente rivolta agli atti di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto alla medesima totalmente estraneo non si ritiene come tale suscettibile di accoglimento.

Valutando l'istanza sotto il profilo ambientale, non ignora il collegio che "l'informazione ambientale" è concetto ampio, nel cui ambito correttamente si riconosce una vasta legittimazione attiva ad accedere ad informazioni concernenti il "contesto" inerente matrici ambientali; si ritiene tuttavia che l'istanza, sempre per come *ab origine* formulata, non soddisfi i requisiti di legge né individui con sufficiente specificità il "contesto genuinamente ambientale" di interesse.

Il d.lgs. 195/2005 all'art. 5 lett. c) esclude dall'accesso "la richiesta espressa in termini eccessivamente generici". La genericità dell'istanza, affinché l'accesso ambientale non si trasformi in un generalizzato controllo di qualsivoglia attività pubblica in sostituzione delle autorità preposte, non può che essere riferita sia all'oggetto dell'accesso sia al nesso specifico tra la documentazione richiesta e

l'informazione genuinamente "ambientale", che ne fonda ma contemporaneamente delimita l'ambito.

In altre parole l'ampia trasparenza ed accessibilità è riconosciuta in tanto in quanto le informazioni richieste abbiano inerenza concreta e diretta con l'ambiente, attinenza che costituisce pressocchè l'unico filtro di tale tipologia di accesso.

Nel caso di specie manca l'individuazione di uno specifico nesso tra la richiesta documentazione (riferita alla "procedura di aggiudicazione" nel suo complesso) e profili ambientali anche di contesto, non potendosi ritenere *ex se* che ogni procedura di evidenza pubblica di aggiudicazione di opere inerisca nella sua parte strettamente procedimentale automaticamente e complessivamente ad un interesse ambientale (basti pensare alle verifiche amministrative di ammissibilità e qualificazione dei concorrenti, al contenuto economico delle offerte ecc.).

La domanda non può pertanto allo stato trovare accoglimento.

La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente FF

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)